

REGOLAMENTO SUI CRITERI DI APERTURA DI NUOVE SALE DA GIOCO E DI INSTALLAZIONE DI NUOVI
APPARECCHI PER IL GIOCO D'AZZARDO LECITO
Approvato con D.C.C. 13 aprile 2017 n. 19

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'apertura di nuove sale da gioco, l'installazione e le modalità di esercizio di nuovi apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6 del RD n. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza) ivi compresi i sistemi di gioco Video Lottery Terminals (V.L.T.) nelle sale da gioco e negli esercizi disciplinati dai commi 1 e 3 del citato articolo, autorizzati alla pratica del gioco e/o all'installazione di apparecchi da intrattenimento, compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione.

2. Sono considerati assimilati alle sale da gioco, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, della LR 30 dicembre 2016 n. 30, i punti vendita individuati dall'articolo 3, commi 1 e 2, del Decreto 27 luglio 2011 del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

ART. 2 OBIETTIVI

1. Il Comune di Monselice, con il presente Regolamento, si prefigge i seguenti obiettivi:

- contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi ad oggetto il gioco d'azzardo lecito, in funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico;
- contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall'effetto che questi potrebbero avere nel contesto familiare;
- tutelare i minori e le fasce deboli più a rischio;
- far in modo che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, con particolare riguardo alla sicurezza e al decoro urbano, alla viabilità e all'inquinamento acustico.

2. Le limitazioni e gli obblighi del presente Regolamento sono rivolti a favore dell'intera popolazione ed in particolare ai soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico (GAP), ai loro familiari e alle fasce di popolazione più deboli e maggiormente esposte a rischi di GAP.

ART. 3 LOCALIZZAZIONE

1. In linea con la norma di cui all'art. 20, comma 3, della LR n. 6 del 27 aprile 2015, sulla base dei criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco e tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento e alla quiete pubblica, in tutto il territorio comunale è vietata l'apertura di sale da gioco in cui sono presenti apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e la collocazione di qualsiasi ulteriore apparecchio per il gioco d'azzardo lecito e di qualsiasi ulteriore sistema V.L.T., in locali che si trovino ad una distanza minore di 300 (trecento) metri dai luoghi sensibili.

2. La distanza è calcolata secondo il percorso pedonale più breve tra l'accesso principale dell'esercizio e l'accesso principale del luogo sensibile considerato, a prescindere dalla regolamentazione alla circolazione pedonale (attraversamenti, divieti e simili) disposta dal codice della strada; l'accertamento della distanza è effettuato dalla Polizia Locale.

3. Sono considerati "luoghi sensibili" pubblici e privati:

- a) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado: strutture/edifici scolastici, comprese le strutture della prima infanzia e le scuole dell'infanzia;
- b) i centri di aggregazione giovanile: sedi operative di servizi gestiti da soggetti pubblici e/o privati, specializzati e strutturati per la fruizione da parte dei giovani, con lo scopo di prevenire il disagio e

l'emarginazione e di favorire la socializzazione, anche mediante il sostegno di operatori specializzati;

- c) i centri sportivi: sedi di associazioni sportive e relativi impianti, compresi i campi da bocce, escluse le piste ciclopedonali;
- d) i luoghi di culto: chiese, moschee, sinagoghe, altri luoghi di culto di religioni non cristiane, conventi, oratori e sale parrocchiali;
- e) i centri socio-ricreativi: sedi di associazioni e locali ospitanti servizi che offrono attività organizzate aventi specifica finalità sociale, culturale e ricreativa;
- f) le strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario: ospedali, cliniche, case di cura, centri di recupero, case di riposo per anziani, esclusi gli studi e ambulatori medici ed i laboratori di analisi;
- g) le biblioteche, musei e pinacoteche e altri centri culturali aperti al pubblico;
- h) le stazioni dei treni e delle corriere;
- i) le piazze e i parchi.

4. Ai sensi dell'art. 54, comma 10, lettera a), della LR 30 dicembre 2016 n. 30, fino all'adeguamento da parte del Comune degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, in conformità al comma 5 dell'articolo 54, l'apertura di nuove sale da gioco, in cui sono accessibili e presenti in numero prevalente apparecchi per il gioco di azzardo lecito, è consentita esclusivamente nelle aree destinate alle attività produttive così come disciplinate dal piano degli interventi (PI), di cui all'articolo 17 della LR 23 aprile 2004, n. 11.

5. Le sale da gioco in cui sono accessibili e presenti in numero prevalente apparecchi per il gioco di azzardo lecito, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, collocati al di fuori delle aree consentite che intendono ampliare il numero di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, sono assoggettate al rispetto della disciplina del comma precedente.

6. In caso di subentro valgono le medesime condizioni di esercizio cui era assoggettata la ditta cedente purchè non siano intervenute variazioni nella configurazione della sala giochi.

7. I locali delle nuove sale giochi devono essere ubicati esclusivamente al piano terra degli edifici, purchè non all'interno o adiacenti a unità immobiliari residenziali; non è ammesso l'utilizzo dei locali interrati o seminterrati e l'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via.

8. I giochi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi od altre attività di diversa natura praticate nel locale.

9. Il locale deve rispondere ai requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 564/92 modificato con successivo decreto 5 agosto 1994, n. 534, ed in particolare dall'art.4.

ART. 4 ORARI DI ESERCIZIO

1. L'orario di apertura delle sale da gioco e del funzionamento degli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, sarà liberamente deciso dall'esercente entro i limiti di orario stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza, la quale potrà anche prevedere diversificazione degli orari in base alla tipologia dell'esercizio nonché alla sua localizzazione, comunque ricompreso nella seguente fascia oraria: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 17.00 alle 22.00 di tutti i giorni compresi i festivi.

2. Al di fuori di tale fascia oraria, gli apparecchi da gioco dovranno essere spenti e disattivati, e non sarà possibile accettare scommesse di nessun genere.

3. Il presente articolo non si applica alle sale da gioco in cui l'offerta di gioco avviene esclusivamente mediante la tipologia di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, del TULPS e di apparecchi meccanici ed elettromeccanici (AM) attivabili a gettone, ovvero affittati a tempo (biliardo, elettrogrammofono (*juke boxe*), calcio balilla/bigliardini, flipper, gioco dei dardi/freccette, gioco a gettone azionato da ruspe, *Kiddie rides* e apparecchi simili).

ART. 5 PRESCRIZIONI

1. I titolari delle sale da gioco e degli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco d'azzardo lecito o in cui è praticato il gioco d'azzardo lecito, sono tenuti ad esporre cartelli informativi sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP e il test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d'azzardo di cui all'art. 20, comma 4, lettera d), della LR n. 6/2015 in luogo accessibile al pubblico e visibile da tutte le postazioni di gioco. Un cartello informativo sui rischi correlati al gioco dovrà essere posto anche all'esterno del locale in prossimità dell'ingresso.
2. All'interno ed all'esterno dei locali non dovranno essere pubblicizzate in alcun modo le eventuali vincite conseguite.
3. L'ordinanza sindacale di determinazione degli orari costituisce prescrizione dell'autorità di pubblica sicurezza imposta per pubblico interesse, così come stabilito dall'art. 9 del T.U.L.P.S. Il mancato rispetto di quanto prescritto è punito con le sanzioni previste dagli art. 17-bis e seguenti dello stesso T.U.L.P.S.

ART. 6 SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre normative specifiche sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 come previsto dall'art. 7-*bis* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali).
2. L'accertamento del rispetto del presente regolamento e l'irrogazione delle relative sanzioni è di competenza della Polizia Locale.